

D.P.R. del 31 marzo 1994

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994¹

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome².

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 4 e 57;

Visto l'art. 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993;

Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454;

Ritenuta la opportunità di adeguare agli sviluppi anche giurisprudenziali dell'ordinamento italiano e di quello comunitario il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 che ha dettato disposizioni di indirizzo e coordinamento delle attività all'estero delle regioni;

Considerati gli indirizzi della Comunità europea che prevedono una partecipazione attiva delle regioni e delle province autonome in molteplici iniziative comunitarie;

Sentita la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1992, n. 266, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà di indirizzo e coordinamento;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 febbraio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero;

Decreta:

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 1994, n. 167.

² La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 425 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato adottare disposizioni per lo svolgimento di attività promozionali all'estero e di mero rilievo internazionale, di cui al presente decreto.

1. Attività promozionali all'estero: definizioni e procedure di svolgimento.

1. Sono considerate attività promozionali, agli effetti del presente decreto, quelle che sono svolte all'estero dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze proprie e delegate, e che sono intese a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. L'esercizio delle attività promozionali è subordinato all'intesa governativa richiesta dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o alla diversa forma autorizzativa che sia prevista dagli statuti speciali, dalle norme di attuazione, o da disposizioni particolari. A questo fine le regioni e province autonome sono tenute a redigere, con riguardo anche a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, il programma, distinto per settore, delle iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, con l'indicazione per ciascuna iniziativa dei luoghi, dei tempi, delle modalità di attuazione, degli scopi che si intendono raggiungere nonché della spesa prevista ripartita tra impiego pubblico e concorso privato. Il programma è comunicato entro il mese di ottobre al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per conoscenza ai Ministeri degli affari esteri, del commercio con l'estero, al Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio, nonché alle altre amministrazioni eventualmente interessate ed ai commissari del Governo.

3. Allorquando, sulla base delle disposizioni vigenti, siano previsti programmi nazionali portati alla conoscenza delle regioni, quelli regionali si coordinano con essi in modo da conseguire la migliore redditività dell'azione promozionale complessiva.

4. Il Ministro delegato preposto al Dipartimento, qualora ritenga, ai sensi del comma 10, di non esprimere l'intesa con riguardo all'intero programma o a talune parti di esso, ne dà motivata comunicazione all'Ente proponente entro 45 giorni dal ricevimento. Decorso detto termine senza alcuna comunicazione da parte del Ministro, l'intesa si intende raggiunta. Nel caso che la mancata intesa riguardi talune parti del programma, le restanti parti del medesimo si intendono assentite. Ove i programmi o le singole iniziative sulle quali non è stata raggiunta l'intesa vengano motivatamente riproposti tenuto conto delle ragioni del dissenso governativo, il Ministro può esprimere l'intesa o confermare il dissenso motivato entro venti giorni dal ricevimento della nuova proposta. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione, l'intesa si intende raggiunta.

5. Le iniziative contenute nel programma assentite ai sensi dei precedenti commi sono svolte senza ulteriori forme autorizzatorie; esse vengono di volta in volta comunicate al commissario del Governo nella regione o provincia autonoma al solo fine di informare il Governo circa la loro appartenenza al programma.

6. I programmi di cui ai precedenti commi possono essere aggiornati nei sei mesi successivi al mese di ottobre dell'anno precedente; in tal caso per l'intesa viene adottata la stessa procedura dei precedenti programmi.

7. Le iniziative che, per loro eccezionalità riguardo alla specifica natura o ai tempi particolari di attuazione, non sia stato possibile comprendere nel programma, sono comunicate al Dipartimento per gli affari regionali trenta giorni prima della data prevista per la loro effettuazione. Decorso tale termine senza alcuna osservazione governativa, l'intesa si intende raggiunta.

8. Il Ministro delegato, ove riscontri che ai sensi del comma 10 non possa accordare l'intesa all'iniziativa di cui al comma 7, comunica entro dieci giorni alla regione o provincia autonoma proponente i motivi della mancata intesa. Se la regione o Provincia autonoma, tenuto conto delle ragioni della mancata intesa, ripropone motivatamente le iniziative su cui non era stata raggiunta l'intesa, il Ministro delegato comunica il suo dissenso

motivato entro dieci giorni dal ricevimento della nuova proposta. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione, l'intesa si intende raggiunta³.

9. Le comunicazioni indicate nei commi precedenti sono da effettuare con ricorso ai mezzi rapidi di trasmissione in modo che i tempi stabiliti siano quelli di ricezione delle comunicazioni stesse.

10. In sede di esame dei programmi e delle iniziative proposte dalle regioni o province autonome, sentite le amministrazioni statali direttamente interessate, è valutata la compatibilità delle attività proposte con gli indirizzi di politica estera anche per gli aspetti commerciali e finanziari. La valutazione tiene conto, altresì, delle esigenze di coordinamento con le omologhe iniziative di carattere nazionale o delle altre regioni e province autonome. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome vale il disposto del comma 1 dell'art. 7.

11. Le spese per le attività promozionali che siano svolte a cura dei consigli regionali non possono essere imputate ai capitoli del bilancio interno del consiglio regionale indicati dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

2. Attività di mero rilievo internazionale: definizione e procedure di svolgimento.

1. Sono considerate attività di mero rilievo internazionale, agli effetti del presente atto, quelle svolte dalle regioni e dalle province autonome nei riguardi di enti stranieri, normalmente omologhi, che concernono:

a) studio e informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell'area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera;

b) visite di cortesia nell'area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l'esercizio unilaterale delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, contatti con le comunità regionali all'estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive regioni e della conservazione del patrimonio culturale d'origine.

2. Fatta eccezione per le attività di cui al punto a) del comma 1 per le quali non è richiesta alcuna formalità, le attività di cui al punto b), possono essere svolte previa la loro comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero degli affari esteri con l'indicazione specifica dell'oggetto e unitamente agli eventuali documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti simili da sottoscrivere. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione il Ministro delegato, preposto al Dipartimento per gli affari regionali, può eccepire l'eventuale contrasto delle attività stesse con gli indirizzi politici generali dello Stato o la loro esorbitanza dalla sfera degli interessi regionali, nel qual caso l'iniziativa non può essere realizzata o può promuovere il coordinamento dell'iniziativa stessa con altre analoghe del Ministero degli affari esteri. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione l'assenso si intende accordato.

3. Le attività di mero rilievo internazionale, qualora siano svolte dai consigli regionali, possono essere imputate ai capitoli del bilancio interno del Consiglio regionale previsti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

4. Con gli atti relativi alle attività di cui al presente articolo le regioni e province autonome non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato né possono assumere impegni dai quali derivano obblighi per lo Stato.

³ Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 1994, n. 217.

3. Collaborazione dello Stato e degli enti pubblici con le regioni.

1. Per l'attuazione dei programmi, delle iniziative e delle altre attività di cui agli articoli 1 e 2, le regioni si debbono coordinare, utilizzando di norma i relativi servizi, con gli organismi dello Stato e degli enti nazionali operanti all'estero.
2. Qualora le attività previste negli articoli 1 e 2 comportino incontri con gli organi rappresentativi a livello centrale o regionale di Paesi esteri, le regioni si coordinano altresì, per la organizzazione delle stesse, con le rappresentanze diplomatiche e consolari dello Stato.
3. Nel caso in cui l'iniziativa con il Paese estero preveda visite o eventi similari in territorio italiano le regioni sono tenute a darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

4. Rapporti delle regioni con la Comunità europea.

1. Sulla base della disposizione dell'art. 60 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, le regioni e le province autonome possono tenere rapporti con gli uffici, organismi e istituzioni comunitarie, ivi compreso il comitato consultivo di cui all'art. 198A del trattato sulla Comunità europea ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454, senza gli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2, in relazione a questioni che direttamente le riguardino e con attività preparatorie, di informazione e documentazione, in attuazione della politica comunitaria determinata dallo Stato. Tali rapporti hanno in particolare il compito di agevolare:

- a) la progettazione ed esecuzione di iniziative comunitarie di interesse regionale;
- b) l'attuazione nel territorio regionale dei regolamenti e delle direttive comunitarie quanto alle materie di competenza delle regioni e delle province autonome;
- c) la migliore utilizzazione in sede regionale dei fondi comunitari destinati ad iniziative regionali;
- d) la cooperazione regionale nella elaborazione ed attuazione di misure di sviluppo interessanti le singole regioni e province autonome;
- e) predisposizione di programmi interregionali comunitari con Paesi extracomunitari.

Le regioni possono, altresì, svolgere attività istruttorie, di informazione e di documentazione dei provvedimenti legislativi sottoposti all'esame della Commissione CE ai fini dell'osservanza dell'art. 93 del trattato sulla Comunità europea fermo restando l'obbligo di sottoporre al controllo governativo i provvedimenti medesimi ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. I rapporti in questione sono svolti in collegamento con la rappresentanza permanente dell'Italia.

2. In applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini di facilitare i rapporti con gli organismi comunitari di cui al comma 1, con apposito provvedimento legislativo sarà prevista l'istituzione presso la Rappresentanza permanente dell'Italia di un contingente di esperti regionali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418

5. Criteri generali.

1. Le regioni e province autonome si attengono al criterio di limitare a quanto strettamente necessario il numero dei membri delle delegazioni e del personale incaricato, nonché la durata della loro permanenza all'estero⁴.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato può chiedere alle regioni e province autonome informazioni sui risultati delle attività disciplinate dal presente decreto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
3. Dalle attività promozionali e da quelle di rilievo internazionale non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Delle attività svolte dalle regioni e province autonome ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, è data pubblicità nei modi stabiliti dalle normative regionali.

6. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome.

1. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono esaminate annualmente le attività promozionali e quelle di mero rilievo internazionale di cui al presente decreto svolte nell'anno precedente e vengono espresse le valutazioni del Governo, anche in relazione alle indicazioni della Conferenza dei presidenti dei comitati di coordinamento, convocata dal Ministro del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49

7. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 17 aprile 1980, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento per le attività all'estero delle regioni, e si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti, dalle norme di attuazione e dalle altre disposizioni che ad esse si riferiscono.
2. Restano fermi la disciplina e i rapporti correlati a specifici accordi o intese internazionali, nonché l'attuazione delle attività in essi prevista.
3. Per le attività regionali connesse con gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , restano ferme le procedure ivi previste.
4. Le disposizioni del presente decreto concernono anche le attività degli enti subregionali svolte nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalle regioni e dalle province autonome nelle materie considerate dal decreto medesimo.

⁴ Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 1994, n. 217.